



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle  
condizioni di lavoro – div. VII**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Dir7Tutelaalavoro@lavoro.gov.it](mailto:Dir7Tutelaalavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO**


Il giorno 01 dicembre 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti sociali interessate alla situazione occupazionale della **FASHION NETWORK IN FALLIMENTO**, per procedere all'esperimento della procedura di esame congiunto ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 218/00 e per gli effetti dell'art. 3, co. 1 L. 223/91.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Franca Stradella, con delega, che si acquisisce agli atti, del Curatore fallimentare;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS UIL Naz.le., Bernardo Balducci, in forza di delega agli atti del Ministero.


Per la FILCAMS CGIL Naz.le, benché formalmente convocata, nessun rappresentante.

**PREMESSO CHE**

- 
- con sentenza del Tribunale di Torino, depositata in data 11.10.11, la Società in oggetto è stata dichiarata fallita con disposizione dell'esercizio provvisorio dell'attività;
  - con nota prot. n. 4576 del 07.11.11 il Curatore fallimentare, dott. Stasi, ha presentato istanza al fine dell'esperimento della procedura di cui in epigrafe e, pertanto, questo Ministero ha convocato (nota prot. n.15/VII/0006328/MA003.A001 del 28.11.11) le Parti interessate alla riunione odierna.

**VISTO**

che la Società in oggetto, inquadrata ai fini Inps nel "settore commercio", ha occupato nel semestre precedente alla dichiarazione di fallimento una media superiore a 50 dipendenti;



## CONSIDERATO

l'art.19, comma 11, D.L. del 29.11.2008, n.185, convertito in L. n.2/2009, prorogato per l'annualità in corso dall'art. 1, co. 32, L.220/10 (Legge di Stabilità 2011) e ulteriormente prorogato per il 2012, dall'art. 33, co. 23 della L. 183/11 (Legge di stabilità 2012), il quale prevede la possibilità di concedere trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità anche ai dipendenti delle aziende commerciali con più di 50 dipendenti, nel limite di spesa fissato a carico del Fondo per l'Occupazione.

## TUTTO CIÒ VISTO, CONSIDERATO E PREMESSO,


le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. Il Curatore fallimentare presenterà istanza, al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, ai fini della autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 223/91, del trattamento di CIGS, per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 7.11.11, avendo i lavoratori prestato la propria attività sino a tale data a fronte della disposta continuazione dell'attività d'impresa. Resta inteso che la corresponsione delle mensilità relative all'annualità 2012 è sospensivamente subordinata all'entrata in vigore della citata Legge 183/11.
2. L'intervento di Cigs coinvolgerà sino ad un numero massimo di 129 lavoratori, pari all'intero organico in forza alla Società nei punti vendita indicati nella istanza citata in premessa, che a tal fine si intende integralmente richiamata. I lavoratori, nel numero massimo suindicato, potranno essere sospesi in Cigs sino ad un massimo di riduzione dell'orario di lavoro del 100%, con applicazione, ove possibile, del criterio della rotazione, tenuto conto della fungibilità delle mansioni svolte con riguardo ai diversi punti vendita - anche siti nel medesimo ambito territoriale provinciale - e avuto riguardo all'attuale situazione di esercizio provvisorio dell'attività disposto dall'autorità giudiziaria.
3. La Società richiederà il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'Inps.
4. Le Parti concordano di incontrarsi, in sede territoriale, a breve e successivamente con cadenza periodica su richiesta di una delle stesse, al fine di valutare le specifiche modalità attuative della Cigs e della rotazione tra i lavoratori.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa, con esito positivo, la procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 218/00 e per gli effetti dell'art. 3, co. 1 legge 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.


FASHION NETWORK SPA IN FALLIMENTO



FISASCAT Cisl



UIL.TuCS UIL



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

